



Promemoria: sul sito web va indicata la partita IVA

Data 27 novembre 2016
Categoria medicina_legale

Si tratta di una regola vecchia (risale al 2006, ma deriva da regole addirittura precedenti) ma e' stata spesso dimenticata o trascurata. E siccome non c'e' nulla di peggio, in Italia, che dimenticare un adempimento burocratico, e' bene aggiornare i propri siti (Risoluzione n. 60/E del 16/05/2006 - Agenzia delle Entrate).

Qualunque professionista che sia titolare di partita IVA (e quindi la maggior parte dei medici che svolgano attivita' libero-professionale) deve indicarla sulla home-page del suo sito web, anche se il sito viene utilizzato a soli scopi autopromozionali e pubblicitari senza il compimento di attivita' commerciali vere e proprie, pena la sanzione da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000.

L' obbligo e' stato stabilito dall' art. 35 del DPR 633/1972 e delle successive modifiche, entrate poi in vigore dal 13 dicembre 2014.

La norma era stata gia' dettagliata dalla risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 60/E del 16 maggio 2006: "l'obbligo di indicazione del numero di partita IVA nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalita' di esercizio dell'attivita'. Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito web relativo all'attivita' esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso e' tenuto ad indicare il numero di partita IVA, come chiaramente disposto dall'art. 35, comma 1".

Come gia' detto, la sanzione, in caso di omissione, varia da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000 ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 471/1997.

Fanno eccezione all' obbligo (a certe condizioni) unicamente societa' italiane aventi sede all' estero e che non effettuino pubblicita' promozionale in Italia.

Daniele Zamperini